**12-15 ottobre - EPISODIO n. 2**

Dopo aver ricevuto notizia dall’avvocata della rinuncia all’esercizio del diritto di querela (art. 124 c.p.) da parte del vicino vittima delle percosse, il **colonnello Mustard** torna sereno alle sue quotidiane occupazioni e in un momento di euforia manda un mazzo di rose rosse alla portinaia, per festeggiare il ritorno della pace all’interno del condominio. Qualche giorno dopo, tuttavia, viene a sapere dal radiogiornale che in Parlamento si sta discutendo una proposta di legge che vorrebbe, tra l’altro, eliminare la procedibilità a querela per il delitto di percosse e anche ripristinare la sanzione penale per chi osi bestemmiare (art. 2 c.p.). Come se non bastasse, viene convocato dal Questore, in conseguenza di una richiesta di ammonimento per atti persecutori (art. 612-bis c.p. e art. 8 del d.l. 11/2009 conv. nella l. 38/2009) presentata proprio dalla portinaia, contrariata dalle ripetute e non gradite attenzioni ricevute dal colonnello, il quale a quel punto si sente perseguitato e medita vendetta: l’omicidio della portinaia e del vicino con il gas nervino, notoriamente invisibile (art. 575-577 c.p.). Prima di attuare il suo piano il colonnello Mustard pensa però che sia opportuno consultare la sua avvocata per chiarire i seguenti punti:

a) quali conseguenze può avere per lui l’entrata in vigore di quella legge sfavorevole;

b) cosa gli dirà il Questore e a quali condizioni potrebbe essere punito per atti persecutori;

c) a quale pena andrebbe incontro se si dovesse scoprire che ha ucciso la portinaia e il vicino con il gas nervino.

Le informazioni ricevute dall’avvocato non sono molto positive per la **dottoressa Orchid** che, imbarazzata all’idea di doversi un giorno giustificare davanti a un giudice per una condotta poco adeguata per una stimata biologa, acconsente con piacere a una strategia difensiva che passa per la richiesta della messa alla prova per il reato stradale (art. 168-bis e ss. c.p.) e il risarcimento del danno per l’oltraggio al poliziotto (art. 341-bis c.p.). Non solo: sentendosi finalmente compresa e ben consigliata da qualcuno, la dott.ssa Orchid ne approfitta per raccontare all’avvocato numerose situazioni del passato, nelle quali a causa del troppo bere si è trovata a fare cose sconvenienti delle quali poi si è pentita e vergognata. Riferisce così che nel 1999 è stata sorpresa in piazza del Duomo mentre inveiva a gran voce contro la religione cattolica (art. 402 c.p.), alla quale attribuiva il malessere che la stava affliggendo; di essere stata anche condannata, nel 2005, per vilipendio alla bandiera italiana (art. 292 c.p.) alla pena della reclusione per 2 anni senza sospensione condizionale (pena che, peraltro, è ancora in attesa di esecuzione); infine, di avere, agli inizi del 2019, inviato alle sue colleghe di lavoro delle immagini di suo marito in situazioni compromettenti (art. 612-ter e 595 c.p.): condotta che per fortuna lui poi le ha perdonato. L’avvocato si prende qualche giorno di tempo per avere un’idea più precisa sulla rilevanza che ancora possono avere quei comportamenti.

Dica l’avvocato:

1. In che cosa consiste la messa alla prova e che effetti produce;
2. se è ancora punibile la condotta di vilipendio alla religione cattolica commessa nel 1999;
3. se può essere ancora eseguita la sentenza di condanna per vilipendio della bandiera italiana;
4. quale rilevanza ha la diffusione delle fotografie del marito, realizzata nei primi mesi del 2019.

Conoscenze acquisite

1. La disciplina della successione delle leggi penali nel tempo (da completare)
2. L’esistenza delle cause di estinzione del reato
3. La disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova
4. La querela
5. Le fattispecie di: vilipendio alla religione cattolica, vilipendio alla bandiera italiana, atti persecutori, omicidio e sue circostanze aggravanti, diffusione di immagini sessualmente esplicite
6. L’ammonimento del Questore e le sue conseguenze
7. La pena dell’ergastolo e la sua compatibilità con la Costituzione